

numero			Bellinzona
6758	fr	0	16 dicembre 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Viola Amherd
Consigliera federale
Capo del Dipartimento federale della difesa
della protezione della popolazione e dello
sport
Palazzo federale est
3003 Berna

trasmessa per email: hans.wipfli@vtg.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito

Signora Consigliera federale,

in riferimento alla vostra comunicazione del 7 ottobre 2020, nella quale avete chiesto al Cantone Ticino di esprimersi in merito alle modifiche di cui in oggetto, teniamo a ringraziarvi per la possibilità offerta di formulare le nostre osservazioni in merito a queste importanti tematiche, permettendoci dunque di esporre le seguenti considerazioni e proposte.

Dopo attenta verifica dei progetti summenzionati, il Consiglio di Stato saluta positivamente la revisione della legge militare (LM) e dell'Organizzazione dell'esercito (OEs), poiché le modifiche presentate precisano e completano il quadro legale di riferimento per la messa in opera del progetto sull'Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) entro la fine del 2022.

Legge militare

Art. 13 cpv. 1 lett. a bis e b e cpv. 2 lett. c

Le precisazioni sui limiti d'età permetteranno di determinare la durata degli obblighi di prestare servizio da parte dei sottufficiali superiori, tuttavia riteniamo opportuno precisare ulteriormente il limite di età per i professionisti attivi, per i quali auspichiamo che prestino servizio nelle formazioni di milizia almeno sino a 42 anni.

Art. 18 cpv. 1 lett. c-j nonché cpv. 2, 4, 5 e 6

Nella proposta si evidenzia come non siano state contemplate le Organizzazioni di protezione civile, le quali hanno al loro interno professionisti che ben difficilmente possono conciliare la propria attività lavorativa con il servizio militare. Pertanto, come per altre organizzazioni di professionisti, e in particolar modo per questi importanti partner della

protezione della popolazione, si propone di aggiungere esplicitamente un punto 9 per definire inequivocabilmente che siano esentati dal servizio militare. Si propone pertanto il seguente testo:

“9. I membri professionisti delle Organizzazioni di protezione civile.”

Nella proposta relativa all'art. 18 cpv. 1 lett. c n. 4 si indica che gli assistenti, che non dispongono dello statuto di agente di polizia, non svolgono delle funzioni indispensabili in situazioni straordinarie. Questo principio è condivisibile, ma si ritiene che la discriminante dello statuto di agente di polizia, legato all'attestato professionale federale sia troppo rigido. Infatti, vi sono sia funzioni (quali gli ufficiali di polizia che provengono dall'esterno – “Quereinsteiger”) che non dispongono dell'attestato federale (ma ovviamente hanno lo statuto di agente di polizia), così come vi sono attività indispensabili esercitate dagli assistenti (gli operatori di centrale, che sganciano tutte le misure d'urgenza o ancora coloro che si occupano del trasporto detenuti). Queste particolari attività sono e rimangono indispensabili anche in situazioni straordinarie. Per questi motivi si propone di completare il messaggio con la precisazione seguente:

“Gli impiegati della polizia, aventi o meno lo statuto di agente di polizia, che adempiono un'attività indispensabile e pertinente ad un compito di polizia giudiziaria, polizia di sicurezza o polizia stradale, sono esonerati dal servizio. Ciò non è il caso per gli impiegati della polizia che hanno uno statuto di personale amministrativo e svolgono lavori d'ufficio o di supporto.”

Art. 27 cpv. 1

I coscritti e gli astretti al servizio devono annunciare al comando di circondario del proprio cantone diversi dati personali, tra i quali il domicilio e il recapito postale. La comunicazione tra il comando di circondario, l'amministrazione militare e gli astretti avviene oggi nella maggior parte dei casi attraverso i nuovi canali di comunicazione quali e-mail e telefonia mobile. Questa tendenza aumenterà in futuro, motivo per il quale poter disporre di dati sarà indispensabile, basti pensare alla recente mobilitazione avvenuta tramite il largo impiego di questi mezzi di comunicazione. Inoltre è già prevista la possibilità di registrare questi dati nel sistema di informazione sul personale dell'esercito (PISA). Le autorità militari non hanno la possibilità di mantenere questi dati costantemente aggiornati. Pertanto si propone di completare il presente articolo con una lettera e., nella quale vengano espressamente menzionati le e-mail e i numeri di telefono. Dopo l'iscrizione da parte dei Cantoni, il compito di mantenere aggiornati questi dati, insieme a quelli relativi all'attività professionale, spetterà ai comandanti di truppa.

Art. 63 cpv. 5

I militari che non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto in occasione del tiro obbligatorio fuori del servizio, devono seguire un corso per rimasti. Oggi questo corso è computato come giorno di servizio con soldo e computato sul totale dei giorni di servizio obbligatori e pertanto, solo i militari che non hanno adempiuto il totale dei giorni di servizio obbligatori, possono essere convocati. I militi che hanno svolto il servizio in ferma continuata che hanno terminato i loro giorni di servizio, pur essendo astretti al servizio per diversi anni e sono equipaggiati con un'arma personale, non possono essere convocati. L'abilità al tiro e la sicurezza dell'utilizzo dell'arma dunque ne soffrono. Si propone quindi di modificare l'articolo (e di conseguenza anche l'art. 17 dell'Ordinanza sul tiro) in modo che tale corso per rimasti sia equiparato alla manifestazione informativa, senza soldo e non computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio, la quale vale come convocazione ufficiale. Deve essere garantito il trasporto pubblico gratuito così come, in

caso di mancata presentazione, le conseguenze devono essere identiche a quelle previste nel caso di mancato rispetto di una convocazione ufficiale.

Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

Nel contesto della situazione iniziale si saluta positivamente l'intenzione di allineare la procedura con i requisiti che vengono chiesti in ambito civile. Ciò permetterebbe, in particolare, di evitare che un milite possa possedere un'arma (militare) a raffica quando in ambito civile, avendo delle iscrizioni a casellario (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm), non sarebbe autorizzato a possedere alcun tipo di arma. Inoltre sul casellario potrebbero figurare condanne per stupefacenti o alcol che potrebbero indurre i reclutatori a maggiori accertamenti, portando quindi un valore aggiunto concreto.

Codice penale militare (CPM)

Introduzione della lettera a. bis agli art. 81 cpv. 1, 82 cpv. 1 e 83 cpv. 1 CPM

Il nuovo art. 26 LM introduce il principio secondo il quale un'audizione personale e/o una visita medica sono da considerare quali convocazioni ufficiali. Considerato che la LM prevede un nuovo obbligo, occorre giustamente inserire nel Codice penale militare la sanzione in caso di violazione di tale obbligo.

Modifica art. 185 cpv. 2 CPM e introduzione cpv. 3 e 4

La norma è stata precisata, aggiungendo dei motivi che permettono di interrompere la prescrizione dell'esecuzione di una pena disciplinare. Non abbiamo nulla da obiettare a tale proposito. Accogliamo quindi favorevolmente il termine di prescrizione che corrisponde ora, al fine di avere un sistema uniforme, a quello delle contravvenzioni.

Modifica art. 189 cpv. 5

Il tenore attuale prevede che in caso di mancato pagamento, la multa disciplinare viene commutata in arresto. Il nuovo tenore invece impone di procedere per via esecutiva (procedura LEF: domanda di esecuzione - precetto esecutivo - rigetto dell'opposizione - pignoramento - eventuale attestato carenza beni) prima di poter commutare la multa in arresto. Anche se la proposta di modifica si inserisce nella tendenza delle autorità federali espressa anche nel contesto delle ultime modifiche del codice penale, dettata principalmente dalla sovrappopolazione delle carceri, ci auspichiamo che venga mantenuto il sistema attuale. In effetti, la commutazione in arresto ha un impatto diretto ed efficace nei confronti di chi ingiustamente non paga la multa alla quale è stato condannato. Questo impatto svanisce quando, come nella proposta di modifica, occorre prima procedere per le vie esecutive che spesso volentieri si concludono dopo una procedura con un lavoro amministrativo non indifferente, con il rilascio di un attestato di carenza beni. Riteniamo pertanto la modifica poco efficace dal profilo della prevenzione.

Introduzione art. 192 cpv. 4 CPM

Si saluta positivamente l'introduzione di un mezzo supplementare atto a migliorare l'esecuzione efficace delle pene.

Procedura penale militare

Complemento all'art. 62 Procedura penale militare

Viene codificata la possibilità di fare intervenire la polizia militare per eseguire i provvedimenti istruttori. Accogliamo con positività questa misura che permetterà di sgravare il lavoro della Polizia.

Legge sui sistemi d'informazione militari

Legge sulla navigazione aerea

Nessuna osservazione particolare in quanto le modifiche proposte ratificano le procedure attualmente applicate.


Ulteriori considerazioni

Nell'ambito di un'azione atta ad aggiornare e modificare il quadro legale di riferimento per le attività militari siamo sorpresi del fatto che non sia stata presa in considerazione anche una revisione delle condizioni di lavoro per i professionisti dell'esercito al fine di chiarire le condizioni di lavoro. In particolare ci preme sottolineare come la situazione attuale, che prevede l'impiego di un militare professionista secondo le necessità della truppa non permette di equilibrare il carico di lavoro e il tempo libero (un tempo questa situazione era compensata con un pensionamento anticipato).

Ringraziamo per l'attenzione e, nell'attesa di un vostro cortese riscontro voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
- Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (alexander.krethlow@rkmzf.ch);
- Pubblicazione in internet.